

LE TUTELE DELL'EUROPA SU TUTTO IL CICLO DI VITA

In gran parte recepite le direttive comunitarie in materia di benessere del suino. Dal primo gennaio del 2013 entreranno in vigore anche quelle relative alla macellazione

di Giuseppe Fugaro



Se il pavimento è troppo scivoloso o al contrario eccessivamente abrasivo si rischiano gravi patologie agli arti.

Il benessere degli animali costituisce un elemento di sempre maggiore attenzione come è confermato dalla recente risoluzione del Parlamento europeo che, nel prendere atto con soddisfazione dello stato di attuazione del piano d'azione dell'Ue in materia di benessere degli animali durante il perio-

do 2006-2010, ha raccomandato la Commissione ad intensificare gli sforzi per il successivo piano d'azione che partirà nel 2011.

Il benessere animale per il settore suino ritorna alla ribalta in occasione dell'approvazione della legge comunitaria 2009 di recepimento delle direttive emanate sino a

quell'anno e non ancora recepite.

L'elenco delle direttive comunitarie da recepire, ormai ridotto a qualche decina, dopo che è stato pressoché annullato il ritardo accumulato negli anni scorsi, comprende questa volta, nella sua versione codificata, anche la Direttiva 2008/120/Ce del Consi-

LESIONI E FRUSTRAZIONE: I RISCHI PRINCIPALI PER CATEGORIA DI ANIMALE

1. Scrofe, dallo svezzamento fino a 4 settimane dopo lo svezzamento

- a) frustrazione, stereotipie e irrequietezza, dovute alla mancanza di una dieta con fibre o alla mancanza o inadeguatezza del foraggio;
- c) frustrazione conseguente alla stabulazione in gabbie;
- d) dolori da ulcere gastriche causate da alimentazione inadeguata;
- e) comportamento non appropriato quando l'animale si alza e si corica, attribuibile alla stabulazione in gabbie.

2. Scrofe gestanti,

- a) dolore legato a lesioni podali e stress causato da pavimentazioni non idonee;
- b) stress dovuto a una disponibilità di spazio insufficiente per le scrofe

alloggiate in sistemi liberi;

- c) frustrazione dovuta ad una dieta con insufficienza di fibre e di foraggio.

3. Scrofe lattanti

- a) frustrazione e stress imputabili a una disponibilità di spazio insufficiente e alla mancanza di foraggio e di materiale per la costruzione del nido;
- b) lesioni agli unghie, lesioni alle spalle e lesioni ai capezzoli a causa di pavimentazioni non idonee.

4. Suinetti

- a) frustrazione e stress dovuti alle procedure di svezzamento forzato e alla mancanza di foraggio.

MUTILAZIONI AMMESSE PER ZANNE, INCISIVI, CODA E CASTRAZIONE

Il benessere dei suini non è connesso solo al sistema di allevamento, ma anche a talune pratiche cui vengono sottoposti, ai trasporti e alla loro macellazione.

Le mutilazioni, infatti, sono ancora molto frequenti, come è il caso dell'asportazione dei denti, il taglio della coda e la castrazione.

Le possibilità d'intervento sull'animale sono regolamentate da una legislazione che vieta qualsiasi operazione che possa provocare la perdita di una parte sensibile del corpo o di un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione della riduzione delle zanne dei verri per motivi di sicurezza,

della riduzione degli incisivi dei lattonzoli e della troncatura della coda, effettuati solo in caso di mancate interazioni sociali con presenza di ferite agli altri suini, e la castrazione. Tutti interventi effettuabili solamente da personale professionalmente adeguato.

Studi recenti hanno illustrato come il disagio degli animali durante il trasporto e in certe condizioni di allevamento possa essere quantificato, misurando l'alterazione di parametri fisiologici quali la frequenza cardiaca, il livello ematico dei corticosteroidi, la temperatura corporea, l'ematocrito ecc.

Nei suini è stata addirittura dimostrata la presenza di disturbi quali nausea o mal d'auto, paragonabili a quelli provati da alcune persone nel corso di viaggi in macchina.



La stabulazione in gabbie delle scrofe lattanti limita gravemente la loro libertà di movimento e ne aumenta il rischio di frustrazione.

glio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Si potrebbe quindi supporre che il benessere dei suini in allevamento sia stato fino ad oggi trascurato e dimenticato a tutto vantaggio dei bovini, il cui benessere è tutelato da una copiosa normativa in materia; in realtà non è così.

Norme fatte proprie dall'Italia

Già altre direttive comunitarie avevano provveduto ad emanare disposizioni per la tutela del benessere dei suini, e tali norme erano state recepite in provvedimenti nazionali italiani e, in particolare, nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 534 e nel D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.53 che contengono le disposizioni previste negli articoli e nell'allegato I della nuova di-

rettiva 2008/120/Ce che costituisce la versione codificata di tutta la normativa esistente.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, pubblicato in G.U. n. 49 del 28.2.2004, infatti, recependo le direttive 2001/88/Ce del 23 ottobre 2001 e 2001/93/Ce del 9 novembre 2001 e apportando numerose e sostanziali

modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, ha profondamente innovato la normativa nazionale in materia di benessere dei suini in allevamento e ha, almeno temporaneamente, stabilito quali sono i requisiti strutturali, manageriali e sanitari ai quali gli allevamenti suini devono rispondere.

La versione codificata della Direttiva 2008/120 ha tenuto conto anche del parere che è stato adottato dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali il 10 ottobre 2007 su richiesta della Commissione europea e dell'Agenzia comunitaria per la sicurezza alimentare.

Alcune criticità

Il parere mette in luce i punti di debolezza del

sistema di allevamento dei suini che devono essere tenuti in evidenza al fine di adottare norme di tutela del benessere ed evitare che tali criticità siano causa di malessere.

Le conclusioni dello studio riguardano:

- la pavimentazione inadeguata, che causa lesioni agli unghie, eccessiva crescita degli unghie e dolore;
- la contaminazione fecale dei suini, se lo spazio è troppo limitato o non correttamente progettato;
- la mancanza di foraggio, che può indurre frustrazione specialmente per i suini alimentati in modo razionato;
- un'alimentazione inadeguata o a basso contenuto di fibre, associata a frustrazione e dolore conseguente alla formazione di ulcere gastriche.


Inoltre, lo studio scientifico ha posto in risalto particolari situazioni di allevamento che provocano stress e agitazione nei suini, come la stabulazione delle scrofe in stalle individuali dallo svezzamento fino a quattro settimane dopo la copertura o il rimescolamento delle scrofe, a seguito della frequente formazione di nuovi gruppi, che provocano stress e accrescono l'aggressività.

Si è concluso anche che la stabulazione in gabbie delle scrofe lattanti limita gravemente la loro libertà di movimento e ne aumenta il rischio di frustrazione.

Inoltre, l'istinto alla costruzione del nido è legato a fattori ormonali interni, essendo forte la spinta in tal senso. Di conseguenza, è molto probabile che la man-

TRACCIABILITÀ TOTALE PER I SUINI CON MARCHIO E TATUAGGIO

Il sistema di registrazione dei suini sarà presto armonizzato completamente con la normativa comunitaria attraverso un decreto legislativo che verrà emanato non appena il relativo schema avrà ottenuto i prescritti pareri della Conferenza stato regioni e delle competenti commissioni parlamentari. Il sistema di identificazione e registrazioni dei suini è stato istituito in Italia sin dal 1996 ma le norme hanno subito continui aggiornamenti per cui il recepimento dell'ultima direttiva costituisce un valido motivo per una completa rivisitazione della materia.

Lo schema di decreto legislativo introduce il doppio sistema di identificazione in quanto sancisce l'obbligo di identificare gli animali entro il 70° giorno di vita e in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, mediante l'esecuzione, su ognuno di essi, di un tatuaggio sulla parte interna del padiglione auricolare sinistro, recante il codice identificativo dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale. Inoltre, viene previsto, in via del tutto facoltativa, quale ulteriore mezzo di identificazione, l'apposizione di una marca auricolare sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio, recante anch'essa il codice identificativo dell'azienda di cui sopra.  misure opportune.

canza di materiale per la costruzione del nido sia causa di stress e malessere.

Comportamenti inadeguati

Ulteriori conclusioni sono state tratte sull'assunzione di colostro da parte dei suinetti, sull'accesso al mangime complementare al latte materno prima dello svezzamento ai

fini di ridurre fame e diarrea, sull'età allo svezzamento nel caso lo svezzamento prima delle quattro settimane provochi diarrea e ritardo degli incrementi ponderali.

Infine, si è osservato che il comportamento inadeguato di coloro che gestiscono gli animali nei confronti dei suini è stressante e induce paura.

Le raccomandazioni presentate nel parere scientifico evidenziano la necessità di migliorare le procedure di gestione dell'allevamento, le condizioni di pavimentazione che evitino le lesioni, nonché la progettazione delle strutture di stabulazione che consentano un contatto immediato tra la scrofa e i suinetti dopo il parto al fine di garantire

GV SISTEMI
DI VENTILAZIONE
NATURALE



- *Tutti i tipi di finestratura che possiamo fornire: bilico • vasistas • saliscendi • saliscendi con telo sono movimentati rigorosamente con componenti in acciaio inox.*

Via Podestà, 29 • 26011 Casalbuttano • Cremona • Tel. 0374 362598 • Fax 0374 360049
generalvetro@libero.it • www.gvbruneri.it



Per garantire il benessere degli animali è fondamentale una corretta progettazione degli spazi.

L'assunzione del colostro e una buona termoregolazione, di evitare la formazione di gruppi con animali che non sono familiari tra di loro o che abbiano dimensioni o età molto differenti, di fornire mangime complementare al latte materno almeno una settimana prima dello svezzamento.

La selezione genetica volta ad accrescere la prolificità non deve portare, in media, a un

aumento del numero dei suinetti superiore ai dodici suinetti nati vivi. Un'ulteriore

raccomandazione presentata nel parere scientifico è di fornire ai verri lo spazio sufficiente per consentire tutti i normali movimenti.

Questioni da approfondire

Le raccomandazioni relative alla opportunità di effettuare ulteriori studi sono dettate, tra l'altro, dalla necessità di aumentare le conoscenze generali sulle condizioni d'allevamento a livello comunitario di scrofe e verri al fine di migliorare la valutazione dell'esposizione ai fattori di rischio correlati con gli effetti avversi sul benessere, in modo da essere nelle

condizioni di poter proporre, in futuro, raccomandazioni più precise.

In base alla generale valutazione del rischio effettuata nella relazione scientifica, sono state suggerite dettagliate valutazioni su aspetti specifici e, laddove gli indicatori del benessere siano stati sottoposti a una analisi scientifica e siano stati ritenuti validi, tali indicatori andrebbero impiegati in via preferenziale per le suddette valutazioni.

Operatori e procedure

La tutela dei suini allevati ha subito una implementazione con il nuovo Regolamento Ue sul benessere degli animali durante la macellazione, che troverà completa applicazione a partire dal 1° gennaio 2013, le cui norme hanno come obiettivo quello di evitare durante le operazioni di macellazione inutili sofferenze, dolore ed eccitazione.

Era già da tempo che si parlava di benessere animale durante la macellazione, ma ora tut-

Linea Suini

Prodotti Naturali

'BIO 3000'

Antidiarroico, Astringente, Auxinico



Vantaggi

- non contiene Antibiotici
- non contiene Sulfamidici
- non richiede "ricetta veterinaria"
- non necessita di sospensioni"

Consigliato per:

- diarree da svezzamento dei suinetti
- stress tecnologici
- enteropatie da malassorbimento

Manteka s.r.l.



Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42021 Bibbiano (Reggio Emilia) ITALIA - Tel. 0522/881119 - Fax 0522/881550 - E-mail: manteka@manteka.it - www.manteka.it

CONDIZIONI GENERALI PER GESTIRE CORRETTAMENTE L'ALLEVAMENTO

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso a una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini.
4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.
5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze.
6. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter

disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

7. Sono vietate Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:

- una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche adeguate.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.



Macellazione suina: tutti gli operatori sono responsabili delle relative operazioni che vanno effettuate secondo procedure standard tali da assicurare il benessere dei capi macellati.

Altro elemento di novità è costituito dal monitoraggio su tutti gli animali dei metodi utilizzati per lo stordimento al fine di garantire che non riacquistino coscienza prima della macellazione. In ogni macello vi dovrà essere un Responsabile del Benessere Animale che dovrà implementare le misure relative. Ciò non sostituirà l'ispezione ufficiale e vi saranno deroghe specifiche per i macelli più piccoli.

Inoltre, il Regolamento impone ai produttori di attrezzi per lo stordimento di fornire indicazioni sull'utilizzo degli equipaggiamenti, su come monitorarne l'efficacia e mantenerli in ordine.

Soppressione per motivi sanitari

Il Regolamento prevede inoltre che gli operatori incaricati di gestire gli animali siano in possesso di un certificato di idoneità circa

Il rilascio di tali certificati avverrà in seguito ad un esame effettuato da parte di enti individuati dall'autorità competente.

Viene previsto anche un supporto scientifico in tema di benessere animale che fornisca assistenza tecnica al personale responsabile della vigilanza presso i macelli.

Vengono fissate nuove disposizioni in tema di soppressione per motivi sanitari che hanno come scopo di indurre le autorità competenti a effettuare tali operazioni contenendo la spesa, ma rispettando il benessere degli animali disponendo a tal fine una migliore programmazione, supervisione e rendicontazione. L'utilizzo di metodi di uccisione degli animali che non ne rispettino il benessere non sarà più ammesso tranne in circostanze eccezionali come, ad esempio, se si tratti di salvaguardare la salute dell'uomo o in caso di malattie animali incontrollabili.

Le nuove norme saranno applicate a tutti i macelli comunitari con le opportune deroghe per i macelli più piccoli per la nomina del Responsabile del Benessere, ma anche a quelli dei paesi extracomunitari nel caso in cui le carni siano esportate in un paese dell'Unione europea.

